

Federico Pergami

Giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica nella legislazione del Tardo Impero

1. Il tema della giurisdizione civile dei vescovi nella realtà processuale della tarda antichità è oggetto di vivace discussione in dottrina, a motivo della non univoca individuazione della natura e dei limiti di tale competenza.

Tale dibattito è il riflesso del contrasto fra il contenuto di due costituzioni, entrambe attribuite a Costantino, la prima delle quali, conservata nel Codice Teodosiano (C.Th. 1.27.1) ed emanata nel 318, configura, infatti, l'*episcopalis audientia* come un giudizio arbitrare fra le due parti in contesa¹; l'altra, dell'anno 333, raccolta nella Collezione privata, nota come *Collectio Sirmondiana* (*Sirm.* 1), al contrario, farebbe pensare ad una attribuzione ai tribunali ecclesiastici di competenze giurisdizionali originarie ed esclusive².

¹) C.Th. 1.27.1: *'Imp. Constantinus A. Index pro sua sollicitudine observare debet, ut, si ad episcopale iudicium provocetur, silentium accomodetur et, si quis ad legem Christianam negotium transferre voluerit et illud iudicium observare, audiatur, etiamsi negotium apud iudicem sit inchoatum, et pro sanctis habeatur, quidquid ab his fuerit indicatum: ita tamen, ne usurpetur in eo, ut unus ex litigantibus pergat ad supra dictum auditorium et arbitrium suum enuntiet. Index enim praesentis causae integre habere debet arbitrium, ut omnibus accepto latis pronuntiet. Data VIII Kal. Iulias Constantinopoli...A. et Crispo Caes. Cons.'* La natura meramente arbitrare del ricorso all'*episcopalis audientia* verrà espressamente affermata dalle costituzioni di Arcadio ed Onorio dell'anno 398 (C.I. 1.4.7: *'Si qui ex consensu apud sacrae legis antistitem litigare voluerint, non vetabuntur, sed experientur illius...arbitri more residentis sponte iudicium'*) e degli stessi imperatori con Teodosio dell'anno 408 (C.Th. 1.27.2 = C.I. 1.4.8: *'Episcopale iudicium sit ratum omnibus, qui se audiri a sacerdotibus adquireverint. Cum enim possint privati inter consentientes etiam iudice nesciente audire, his licere id patimur, quos necessario veneramus eamque illorum indicationi adhibendam esse reverentiam, quam vestris deferri necesse est potestatibus, a quibus non licet provocare. Per publicum quoque officium ne sit cassa cognitio, definitio exsecutio tribuatur'*). Su tali ultimi provvedimenti, si veda, G. DE BONFILS, «*Omnes ad implenda munia teneantur*». Ebrei, curie e prefetture fra il IV e il V secolo, Bari, 1998, p. 294 ss.; L. DE GIOVANNI, *Introduzione allo studio del diritto romano tardoantico. Lezioni*, Napoli, 2001, p. 131.

²) C. *Sirm.* 1: *'Imp. Constantinus A. ad Ablavium p(raefectum) p(raetorio). Satis mirati sumus gravitatem tuam, quae plena iustitiae ac probae religionis est, clementiam nostram sciscitari voluisse, quid de sententiis episcoporum vel ante moderatio nostra censuerit vel nunc servari cupiamus, Ablabi, parens karissime atque amantissime. Itaque quia a nobis instrui voluisti, olim promulgatae legis ordinem salubri rursus imperio propagamus. Sanximus namque, sicut edicti nostri forma declarat, sententias episcoporum quolibet genere latas sine aliqua aetatis discretionem inviolatas semper incorruptasque servari; scilicet ut pro sanctis semper ac venerabilibus habeantur, quidquid episcoporum fuerit sententia terminatum. Sive itaque inter minores sive inter maiores ab episcopis fuerit iudicatum, apud vos, qui iudiciorum summam tenetis, et apud ceteros omnes iudices ad executionem volumus pertinere. Quicumque itaque litem habens, sive possessor sive petitor vel inter initia litis vel decursis temporum curriculum, sive cum negotium peroratur, sive cum iam coeperit promi sententia, iudicium elegerit sacrosanctae legis antistitis, sine aliqua dubitatione, etiamsi alia pars refragatur, ad episcopum personae litantium dirigantur. Multa enim, quae in iudicio captiosa praescriptionis vincula promi non patiuntur, investigat et publicat sacrosanctae religionis auctoritas. Omnes itaque causae, quae vel praetorio iure vel civili tractantur, episcoporum sententiis terminatae perpetuo stabilitatis iure firmentur, ne liceat ulterius retractari negotium, quod episcoporum sententia deciderit. Testimonium etiam ab uno licet episcopo perhibitum omnis iudex indubitanter accipiat nec alius audiatur testis, cum testimonium episcopi a qualibet parte fuerit repromissum. Illud est enim veritatis auctoritate firmatum, illud incorruptum, quod a sacrosancto homine conscientia mentis inlibatae protulerit. Hoc nos edicto salubri aliquando censuimus, hoc perpetua lege firmamus, malitiosa litium semina comprimentes, ut miseri homines longis ac paene perpetuis actionum laqueis implicati ab improbis petitionibus vel a cupiditate praepostera maturo fine discendant. Quidquid itaque de sententiis episcoporum clementia nostra censuerat et iam hac sumus lege complexi, gravitatem tuam et ceteros pro utilitate omnium latum in perpetuum observare convenit'*. Sui rapporti fra le due costituzioni, si vedano, in particolare, oltre alla risalente monografia di G. VISMARA, *Episcopalis audientia. L'attività giurisdizionale dei vescovi per la risoluzione delle controversie private*

Certo è che, seppure sotto la diversa prospettiva sottesa ai due provvedimenti, le sentenze dei vescovi in materia civile erano considerate definitive e non più soggette a riesame o revisione, neppure da parte dei tribunali laici³.

A più forte ragione, parimenti insindacabili dovevano essere considerate le decisioni assunte dagli organi ecclesiastici nelle materie religiose di loro esclusiva pertinenza.

2. Al contrario, l'esame della legislazione tardoantica in tale settore mostra come le influenze fra ordinamento ecclesiastico ed ordinamento civile, sotto il particolare profilo della competenza giurisdizionale, non fossero, ancora nella seconda metà del IV secolo, a priori escluse. Esistono, infatti, testimonianze dalle quali trarre argomenti a favore della possibilità, per i tribunali laici, di sottoporre a riesame anche le decisioni degli organi ecclesiastici, rese in materie di natura esclusivamente religiosa.

3. Un primo caso, emblematico di tale possibilità, è rappresentato dall'episodio riferito dalla costituzione 20 C.Th. 11.36 dell'anno 369:

Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus. Quoniam Chronopius ex antistite idem fuit in tuo, qui fuerat in septuaginta episcoporum ante, iudicio et eam sententiam provocatione suspendit, a qua non oportuit provocare, argentariam multam, quam huiusmodi facto sanctio generalis inponit, cogatur expendere. Hoc autem non fisco nostro volumus accedere, sed his qui indigent fideliter erogari. Quod in hac causa et in ceteris ecclesiasticis fiat. Dat. VIII Id. Ivl. Val(entiniano) N.P. et Victore V.C. Conss.

La costituzione si occupa della vicenda del vescovo Cronopio, che era stato dapprima giudicato e, come si ricava dall'espressione *ex antistite* contenuta nel testo del provvedimento, successivamente deposto da un sinodo di settanta membri (*in septuaginta episcoporum iudicium*). Tale decisione era stata in seguito confermata da un tribunale laico (*in tuo iudicio*) e contro tale sentenza Cronopio aveva proposto appello, riuscendo con tale impugnazione a sospendere gli effetti della sentenza (*et eam sententiam provocatione suspendit*).

Inoltre, poiché l'imperatore rilevava che contro tale decisione non era ammessa alcuna impugnazione (*a qua non oportuit provocare*), irrogava all'appellante una *multa argentaria*, disponendo, altresì, che, nel caso di specie, questa fosse devoluta agli indigenti (*hoc autem non fisco nostro volumus accedere, sed his qui indigent fideliter erogari*).

tra laici nel diritto romano e nella storia del diritto italiano fino al secolo nono, Milano 1937, J. GAUDEMET, *La législation religieuse de Constantin*, in «Revue d'histoire de l'Église de France», XXXIII, 1947, p. 25 ss., ID., *L'Église dans l'Empire romain (IV-V siècles)*, Paris, 1958, p. 230 ss., W. SELB, *Episcopalis audientia von der Zeit Konstantins bis zur Nov. XXXV Valentinians III*, in «ZSS.», LXXXIV, 1967, p. 162 ss., W. WALDSTEIN, *Zur Stellung der Episcopalis Audientia im spätromischen Prozess*, in «Festschrift M. Kaser», München, 1976, p. 541 ss.; L. DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI*, Napoli, 1980, p. 46 s., F.J. CUENA BOY, *La «episcopalis audientia»*, Valladolid, 1985, p. 1 ss., G. VISMARA, *Ancora sulla «episcopalis audientia»*, in «SDHI.», LIII, 1987, p. 69 ss., ID., *La giurisdizione civile dei vescovi (secoli I-XI)*, Milano, 1995, p. 37 ss.; ID., *La giurisdizione civile dei vescovi nel mondo antico*, in «La giustizia nell'Alto Medioevo (sec. V-VIII)», I, Spoleto, 1995, p. 225 ss.; M.R. CIMMA, *L'episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino, 1989, p. 3 ss., EAD., *A proposito delle Constitutiones Sirmondianae*, in «AAC.», X, Napoli, 1995, p. 359 ss., P. LANDAU, *Findelkinder und Kaiserconstitutionen. Zur Entstehung der Constitutiones Sirmondianae*, in «Rivista Internazionale di Diritto comune», III, 1992, p. 37 ss., G. CRIFÒ, *A proposito di episcopalis audientia*, in «Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV siècle ap. J.C.» («Actes de la table ronde autour de l'oeuvre d'André Chastagnol»), Paris, 1989, p. 397 ss., P.G. CARON, *La competenza dell'episcopalis audientia nella legislazione degli imperatori romani cristiani*, in «Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'oriente mediterraneo. IX Colloquio Internazionale romanistico canonistico», Roma, 1994, p. 269 ss., e ID., *I tribunali della Chiesa nel diritto del Tardo Impero*, in «ACC.», XI, Napoli, 1996, p. 245 ss. Per qualche interessante spunto, si veda anche G. BARONE ADESI, *Osservazioni preliminari sulla tradizione ecclesiastica della legislazione tardoimperiale*, in «AAC.», X, cit., p. 399, ed E. DOVERE, *Ius principale e catholica lex*, Napoli, 1999, p. 152.

³ Si vedano, al riguardo, oltre alla già citata recente monografia del Vismara (*Giurisdizione civile*, cit., p. 40 ss.), anche i lavori di I. CREMEDAS, *Derecho romano, comunidad cristiana y episcopalis audientia*, in «Seminarios Complutenses de derecho romano», VIII, Madrid, 1997, p. 99 ss., e di J. HARRIES, *Law and Empire in Late Antiquity*, Cambridge, 1999, p. 101 ss.

4. La costituzione solleva molti e complessi problemi.

Anzitutto, è dubbia la qualifica del destinatario, Claudio, che viene indicato nel provvedimento come *praefectus urbi*. Per meglio inserire la costituzione nel suo originario contesto territoriale e culturale, idoneo a far esattamente comprendere il contenuto del provvedimento, collocandolo nell'ambito delle contese che, con particolare riguardo allo scisma donatista, divisero a lungo la chiesa africana, la dottrina ha, pressochè unanimemente, ritenuto che il destinatario ricoprì, in realtà, la carica di proconsole d'Africa.

Già il Seeck⁴, cui hanno aderito gli studiosi che si sono occupati dell'episodio⁵, infatti, aveva ritenuto errata l'indicazione della carica rivestita da Claudio, ipotizzando uno scambio tra quella di proconsole, che il destinatario effettivamente ricopriva nel 369, e quella di *praefectus urbi*, dallo stesso ricoperta nel successivo 374.

A ben vedere, però, tale soluzione risulta in contrasto con la carriera di *Claudius Petronius* che, in effetti, non rivestì mai la carica di *praefectus urbi*⁶. Infatti, il *praefectus urbi* del 374, che Ammiano Marcellino indica con il solo nome di *Claudius*⁷, era, in realtà, un *Clodius Hermogenianus Caesarius*⁸, così come il *praefectus urbi* del 369 era un altro esponente della stessa famiglia senatoria, *Clodius Hermogenianus Olybrius*⁹.

E', pertanto, verosimile ipotizzare che l'errore nella qualifica del destinatario del provvedimento sia nato dallo scambio, facilitato dalla somiglianza dei nomi, fra *Claudius Petronius* e *Clodius Hermogenianus Olybrius*, rispettivamente in carica quali *praefectus urbi* e proconsole d'Africa nell'anno 369.

5. Un secondo ed importante problema che la costituzione solleva è relativo alla natura della decisione del proconsole d'Africa, particolarmente in relazione alle ragioni che avevano indotto la cancelleria imperiale a considerare inammissibile l'appello proposto dal vescovo depresso contro la decisione negativa (*'a qua non oportuit provocare'*) ed a prevedere l'irrogazione della sanzione stabilita per tali situazioni di inammissibilità (*multa argentaria*).

Il Biondi aveva ritenuto che il motivo di tale decisione si basasse sulla considerazione che l'imperatore non avrebbe potuto sindacare decisioni dei vescovi¹⁰: si tratta, in verità, di una ipotesi priva di fondamento, considerando che solo la decisione del proconsole, confermativa di quella sinodale, e non quest'ultima, era stata oggetto di impugnazione.

Chiarito tale aspetto, il richiamo che la costituzione 20 C.Th. 11.36 in esame fa alla *sanctio generalis* ed alla *multa argentaria* riecheggia, senza dubbio, il contenuto delle precedenti c. 15 e 16 *h.t.* degli stessi imperatori Valentiniano e Valente. La prima, C.Th. 11.36.15, parte della c. 11.30.32, comunicava all'*ordo civitatis Karthaginis* la decisione, che gli Augusti annunciavano di avere assunto, di vietare gli appelli *ab exsecutione vel a praeiudicio*, prevedendo l'irrogazione di una multa di cinquanta libbre d'argento per i contravventori (*'quingenta libras argenti condemnatione feriantur'*)¹¹. L'altra, C.Th. 11.36.16, che appartiene ad una costituzione emanata ad Altino, dove Valentiniano si trovava nell'Ottobre 364 durante il suo viaggio verso l'Italia, comunica al *praefectus urbi* che, *'damnantes interpositas*

⁴) O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stuttgart, 1919, rist. Frankfurt, 1984, p. 116 e 236

⁵) Si veda, in particolare, M. BIANCHINI, *Caso concreto e "lex generalis". Per uno studio della tecnica e della politica normativa da Costantino a Teodosio II*, Milano, 1979, p. 58 ss., e *Caso concreto e norma generale tra IV e V secolo: verifica di un'ipotesi*, in «Atti del II Seminario Romanistico Gardesano», Milano, 1980, p. 517 s.

⁶) Sulla carriera di Claudio Petronio, si veda A.H.M. JONES, J.R. MARTINDALE, J. MORRIS, *The Prosopography of Later Roman Empire*, I, Cambridge, 1971, p. 208 (*Petronius Claudius*, 10).

⁷) Amm., *r. gest.* 37.3.2 e 39.6.17.

⁸) «CIL.» VI.499.

⁹) A. CHASTAGNOL, *La Préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire*, Paris, 1960, p. 427 ss.; ID., *Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire*, Paris, 1962, p. 178 ss. e 192 ss.

¹⁰) B. BIONDI, *Diritto romano cristiano*, I, Milano, 1954, p. 430.

¹¹) C.Th. 11.36.15: *'Impp. Val(entini)anus et Valens AA. salutem dicunt ordini civitatis Karthaginiensium. Post alia. Ab executione vel a praeiudicio provocantes decrevimus non admitti, in tantum, ut contra definita facientes quingenta libras argenti condemnatione feriantur. Dat. Prid. Non. Feb. Med(iolano) Divo Ioviano et Varroniano conss.'*

appellationes a praeiudicio vel ab executione’, gli imperatori ordinano che tanto l’appellante, ‘*qui ab istiusmodi titulis provocaverit*’, quanto l’*officium, quod non renuntiarit*’, siano obbligati a versare al fisco cinquanta libbre d’argento, mentre il giudice sarà ritenuto ‘*suam litem faciens*’¹².

Due erano, dunque, le ipotesi di inammissibilità dell’appello che prevedevano l’irrogazione, da parte della cancelleria imperiale, di una *multa argentaria*¹³: l’appello *a praeiudicio*, cioè contro provvedimenti non definitivi, oppure l’appello *ab executione*, quello, cioè, diretto contro l’esecuzione della sentenza.

A questa seconda ipotesi aveva ritenuto di accedere, seppure dubitativamente, già il Padoa Schioppa¹⁴, mentre, più di recente, vi avevano aderito, con ulteriori argomenti, sia la Bianchini¹⁵, richiamando, peraltro, un precedente spunto di Savagnone¹⁶, sia il Vincenti¹⁷.

Seppure, in astratto, è in effetti possibile ipotizzare che il tribunale imperiale fosse stato chiamato a dare esecuzione ad una decisione ecclesiastica che, nel caso di specie, poteva contenere l’ordine di allontanare Cronopio dalla sua sede, va detto che il testo della costituzione non mi sembra consenta di avanzare una simile interpretazione. Infatti, l’appello proposto dall’*ex antistite* era rivolto, come è detto chiaramente nel testo, contro una sentenza (*et eam sententiam provocatione suspendit*), e non, invece, contro atti esecutivi.

Per tale ragione, ritengo più plausibile che l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da Cronopio attenesse alla natura pregiudiziale della questione sottoposta all’esame del proconsole, anche in considerazione del più ampio significato che l’espressione *praeiudicium* era andata assumendo nel sistema normativo della tarda antichità¹⁸.

¹² C.Th. 11.36.16: *‘Impp. Val(entini)anus et Valens ad Symmachum p(raefectum) u(rbi). Interpositas appellationes a praeiudicio vel ab executione damnantes et eum, qui ab istiusmodi titulis provocaverit, et officium, quod non renuntiarit, quinquagenas argenti libras fisco nostro iubemus inferre, litem suam faciente iudice qui recepit. Dat. VIII Id. Octob. Altino; Acc(epta) XVI Kal. Nov. Divo Ioviano et Varroniano cons.’.*

¹³ Sul significato di ‘*multa argentaria*’, cfr. J. ANDREAU, *Le vie financière dans le monde romain. Les métiers de manieurs d’argent (IV siècle av. J.C. - III siècle ap. J.C.)*, Roma, 1987, p. 62 nt. 4.

¹⁴ A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche sull’appello nel diritto intermedio*, I, Milano, 1967, p. 57 nt. 50: «... la costituzione sembra fare riferimento ad un appello *ab executione* (parla infatti di ‘*sententiam provocatione suspendere*’), ed è più probabile che la ‘*sententia*’ sia quella del giudice che si rivolge all’imperatore, piuttosto che quella dei settanta vescovi, poiché non si ha notizia di una ‘*sanctio generalis*’ contro l’impugnazione della sentenza dei vescovi; la posizione di ‘*ante*’ ha indotto l’interprete a collegare questo termine con il seguente, ‘*iudicium*’, che qui sembra designare l’esecuzione del giudicato (poiché nella ripetizione semplificata della fattispecie, compiuta nell’*‘interpretatio’*, la sentenza è una sola e risulta già emessa: ‘*a qua debuisse*’) più che la sentenza ...».

¹⁵ BIANCHINI, *Caso concreto*, cit., p. 67 s.: «E’ da ritenere...che l’istanza sia stata respinta in quanto diretta contro l’esecuzione della pronuncia, a scopo di ingiustificata dilazione, dal momento che i fatti contestati a Cronopio risultano inequivocabilmente accertati».

¹⁶ F.G. SAVAGNONE, *Studi sul diritto romano ecclesiastico*, in «AUPA», XIV, 1929, p. 67.

¹⁷ U. VINCENTI, *‘Ante sententiam appellari potest’*. *Contributo allo studio dell’appellabilità delle sentenze interlocutorie nel processo romano*, Padova, 1986, p. 119: «... in C.Th. XI.36.20 si stabilisce ... l’irrogazione di una multa in argento a carico dell’ecclesiastico che avesse tentato di ricorrere all’imperatore all’unico scopo di differire l’esecuzione di sentenza finale (presumibilmente di condanna) pronunciata dall’autorità civile, successivamente ad identica pronuncia dell’autorità episcopale ...».

¹⁸ Il termine ‘*praeiudicium*’, infatti, oltre a conservare il significato che gli era proprio nel quadro del processo formulare, in cui indicava le azioni di mero accertamento, sia che esse fossero esercitate autonomamente (cfr. G. PUGLIESE, *Note sull’ingiustizia della sentenza nel diritto romano*, in «Studi E. Betti», III, Milano, 1962, ora in *Scritti giuridici scelti. Diritto romano*, II, Napoli, 1985, p. 732 nt. 5, J. TRIANTAPHYLLOPOULOS, *Praeiudicium*, in «Labeo», VIII, 1962, p. 141 ss., M. KASER, *Das römische Zivilprozessrecht*, München, 1966, p. 266 ss., e K. HACKL, *Praeiudicium im Klassischen römischen Recht*, Salzburg, 1976, p. 26 ss.), sia che costituissero il presupposto di un’ulteriore pronuncia (cfr. M. MARRONE, *L’efficacia pregiudiziale della sentenza nel processo civile romano*, in «AUPA», XXIV, 1955, p. 367 ss., *L’effetto normativo della sentenza*, Palermo, 1960, p. 141 ss., e *Sulla funzione delle ‘formulae praeiudiciales’*, in «Jus», XI, 1960, p. 247 ss.) venne, nel sistema processuale della tarda antichità, ad assumere un significato meno tecnico e rigoroso rispetto all’origine. L’espressione, infatti, andò gradualmente ad indicare anche decisioni non di mero accertamento: ne è prova il contenuto di una notissima *Relatio* (16), in cui Simmaco, in qualità di *praefectus urbi*, riferisce agli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio l’episodio in cui era stato adottato un provvedimento in materia di *bonorum possessio*, che la parte soccombente aveva impugnato. Dall’esame del documento, si ha conferma che l’espressione ‘*praeiudicium*’, riferita specificamente alla sanzione da irrogare nel caso di impugnazione di un provvedimento di si-

Doveva trattarsi, dunque, di una ipotesi di divieto di appello *a praeiudicio*, nel senso che al tribunale laico doveva essere stata sottoposta una questione di stato, relativa, in particolare, alla qualifica di vescovo o meno di Cronopio (*an antistes sit vel non*). Questione di stato che, come precisa il testo del provvedimento, era stata decisa conformemente alla pronuncia ecclesiastica, ribadendo la decadenza del vescovo dalla sua dignità. Contro tale decisione di natura pregiudiziale, infatti, Cronopio aveva interposto gravame e da ciò derivava la sanzione della *multa argentaria*, già introdotta dalle costituzioni 15 e 16 C.Th. 11.36, sopra richiamate.

6. Di dubbia configurazione è, infine, la natura del procedimento che concludeva l'intervento del tribunale imperiale.

Infatti, anche a causa della brevità del testo della costituzione 20 C.Th. 11.36, che non consente una netta individuazione della fattispecie, è possibile formulare una duplice ipotesi. Una prima, in base alla quale il proconsole d'Africa poteva essere stato investito della questione in veste di giudice inferiore ed avere preliminarmente deciso a favore dell'ammissibilità dell'appello, trasmettendo gli atti al tribunale imperiale. Una seconda ipotesi, invece, potrebbe far pensare che Claudio, ricevuta l'impugnazione e trovandosi di fronte ad un caso dubbio, si fosse rivolto all'imperatore per mezzo di una *consultatio ante sententiam*. E' a questa seconda soluzione che ritengo più opportuno aderire, per una serie di ragioni fra loro interdipendenti: anzitutto, occorre sottolineare che la decisione imperiale non parla di infondatezza dell'appello, ma esclusivamente di sua inammissibilità; in secondo luogo, essa ordina l'applicazione della multa al solo appellante e non anche all'*officium*, come era invece previsto espressamente nella costituzione 16 C.Th. 11.36, qualora questo avesse ritenuto ammissibile l'impugnazione e l'avesse trasmessa al tribunale imperiale per la decisione nel merito.

Resta, comunque, difficile spiegare, se non ipotizzando un cattivo grado di preparazione dell'apparato burocratico e dei funzionari che lo dirigevano, come la cancelleria imperiale potesse ritenere dubbia una questione, tanto da richiedere, per la sua soluzione, un intervento imperiale, relativamente ad un caso di appello *a praeiudicium*, che era stato reiteratamente vietato e severamente sanzionato. Che se poi, si volesse giustificare tale comportamento della cancelleria imperiale con la singolarità del caso, rimarrebbe altrettanto inspiegabile come possa essere stata conservata tale costituzione nel Codice Teodosiano, considerando il programma di inserirvi, come è noto, solo le *generales edictalesque constitutiones*.

7. La costituzione 20 C.Th. 11.36 si conclude con una frase generalizzante, destinata ad estenderne l'applicazione a tutte le cause ecclesiastiche: *'quod in hac causa et in ceteris ecclesiasticis fiat'*.

Già il Solazzi aveva considerato tale frase come un'aggiunta estranea alla fattispecie concreta, così come doveva essere riportata nella versione originaria del provvedimento¹⁹. E, del pari, anche la Bianchini, pur escludendo che l'aggiunta possa imputarsi ai compilatori teodosiani, dubita della genuinità dell'inciso²⁰.

Non c'è dubbio che la frase risulti, nel complesso, poco felice.

Non è chiaro, anzitutto, quali siano le cause ecclesiastiche, nè quale parte del provvedimento si voglia estendere ad esse, se esclusivamente il divieto di appello o la devoluzione della multa agli indigenti.

Certo è che la controversia risolta dal tribunale del proconsole d'Africa, la cui decisione era stata impugnata da Cronopio, non era una causa ecclesiastica, dovendosi ritenere, come s'è detto,

mile natura (*'... ad multam praeiudicii suggerendam ...'*), potesse indicare anche decisioni che, seppure pregiudiziali alle decisioni di merito, non fossero relative a questioni di stato, ma, come nel caso di specie, a controversie in materia di *honorum possessio* (in questo senso, si vedano le osservazioni di F. DE MARINI, *'Praeiudicium'*, in «NNDI», XIII, Torino, 1956, p. 543).

¹⁹ S. SOLAZZI, *Ancora glossemi e interpolazioni nel Codice Teodosiano*, in «SDHI», XIII-XIV, 1947-1948, p. 207 e 215 (ora in *Scritti di diritto romano*, V, Napoli, 1963, p. 51 e 59).

²⁰ BIANCHINI, *Caso concreto*, cit., p. 68 s.

che si trattasse di una questione di stato.

Può solo ipotizzarsi che la frase che conchiude il provvedimento in esame rifletta una situazione più tarda dei rapporti fra giurisdizione civile ed ecclesiastica.

Mi pare importante sottolineare che l'interpretazione visigotica alla legge, non conservando traccia della frase generalizzante, interviene sul contenuto della disposizione, estendendo alle decisioni ecclesiastiche sia il principio del divieto di appello, sia la destinazione ai poveri della sanzione irrogata dalla cancelleria imperiale in caso di mancata osservanza della norma ²¹:

Interpr.: Chronopium episcopum a multis episcopis fuisse damnatum et studuisse eum ante iudicium sententiam, quae proferebatur, appellatione suspendere: a qua sententia, quia iuste prolata fuerat, appellare minime debuisse. In qua eum gravi multa, id est quinquaginta libras argenti addictum fuisse dicit: quae tamen summa ipsius multae non fisco prodesse iussa est, sed pauperibus erogari.

Infine, i compilatori giustiniani, nel riportare la costituzione nel titolo 1.4, 'de episcopali audientia et de diversis capitulis, quae ad ius curamque et reverentiam pontificalem pertinent', hanno generalizzato il caso concreto, eliminando ogni riferimento al caso specifico del vescovo Cronopio ed estendendo il divieto di appello degli ecclesiastici contro le sentenze non definitive ²².

La multa di cinquanta libbre d'argento, in caso di inosservanza, doveva essere devoluta ai poveri:

C.I. 1,4,2 (= C.I. 7.65.4a): Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Claudium pu. Si clericus ante definitivam sententiam frustratoriae dilationis causa ad appellationis auxilium convolaverit, multam quinquaginta librarum argenti, quam contra huiusmodi appellatores sanctio generalis imponit, cogatur expendere. Hoc autem non fisco nostro volumus accedere, sed pauperibus fideliter erogari. D. VIII Id. Ivl. Valentiniano Np. et Victore cons.

Per quanto più specificamente interessa qui rilevare, il caso del vescovo Cronopio conferma le reciproche influenze fra giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica, anche in materie aventi natura puramente religiosa. Il ricorso di Cronopio al proconsole d'Africa, per ottenere l'accertamento positivo della sua qualifica di vescovo contro la decisione a lui sfavorevole, presupponeva, infatti, il riesame, da parte del tribunale laico, della decisione sinodale: decisione che, nel caso di specie, era stata confermata dagli organi statali, così come era stata ribadita la conseguente rimozione di Cronopio dalla carica vescovile.

8. Una seconda testimonianza dell'interferenza fra organi statali ed organi ecclesiastici nel settore giurisdizionale, si può rinvenire, nello stesso torno di tempo in cui veniva emanata la costituzione relativa al caso di Cronopio, in due documenti, tra loro strettamente collegati e riconducibili alle vicende che avevano visto contrapporsi Damaso e Ursino.

Il primo documento consiste nella richiesta, formulata dal sinodo romano nell'anno 378, presieduto dal vescovo Damaso, affinché l'imperatore, prendendo atto della frequente inosservanza delle decisioni ecclesiastiche da parte di vescovi, riconosca la loro esecutività anche nell'ordinamento dell'Impero. Si tratta di un lungo ed articolato documento, conservato fra le *epistulae extra collectionem* di Ambrogio ²³, di cui interessa qui riportare il § 9:

Quia igitur vestrae iudicio tranquillitatis probata est innocentia memorati fratris nostri Damasi, integritas praedicata est, Isaac quoque ipse ubi ea quae detulit probare non potuit, meritorum suorum sortem tulit, quaesumus clementiam vestram, ne rursus in plurimis causis videamur onerosi, ut iubere pietas vestra dignetur, quicumque vel eius vel nostro iudicio qui catholici sumus fuerit condemnatus atque iniuste

²¹) Cfr. ancora BIANCHINI, *Caso concreto*, cit., p. 169 s.

²²) Sulla generalizzazione della fattispecie, si veda F. DE MARINI AVONZO, *rec.* a BIANCHINI, *Caso concreto e lex generalis*, cit., in «Iura», XXX, 1979, p. 147.

²³) Ambr., *ep. extr. collect.* 7 («Relatio Romani concili ad Gratianum et Valentinianum Imperatores directa»), ed. M. ZELZER («Sancti Ambrosii Opera. Epistulae et Acta»), in «CSEL», LXXXII.3, Wien, 1982, p. 191 ss.).

voluerit ecclesiam retinere vel vocatus a sacerdotali iudicio per contumaciam non adesse, seu ab illustribus viris praefectis praetorio Italiae vestrae sive a vicario accitus ad urbem Romam veniat aut, si in longinquiribus partibus huiusmodi emerit, quaestio ad metropolitani per locorum iudicia deducatur examen vel, si ipse metropolitanus est, Romae necessario vel ad eos quos Romanus episcopus iudices dederit contendere sine dilatione iubeatur, ita ut qui depositi fuerint, ab eius tantum civitatis finibus segregentur in qua gesserunt sacerdotium, ne rursus impudenter usurpent quod iure sublatum sit. Certe si vel metropolitani vel cuiusce alterius sacerdotis suspecta gratia vel iniquitas fuerit, vel ad Romanum episcopum vel ad concilium certe quindecim episcoporum finitimorum ei liceat provocare. Quicumque vero ita meruerit excludi, sileat et quiescat et si dei iudicium non veretur, minus tamen peccare vel necessitate cogatur, ut saltem de cetero pacifici atque concordis serenitati vestrae congruas apud deum nostrum referre gratias possimus.

Il secondo documento, conservato esclusivamente nella *Collectio Avellana*²⁴, è rappresentato dalla costituzione di Graziano e Valentiniano II, indirizzata, nell'anno 378 o 379²⁵, al vicario di Roma Aquilino²⁶ che, al § 11, accoglie le istanze dei vescovi, partecipanti al concilio romano:

Gratianus et Valentinianus Augg. Aquilino Vicario : 11. Volumus autem, ut, quicumque iudicio Damasi, quod ille cum concilio quinque vel septem habuerit episcoporum, vel eorum qui catholici sint iudicio atque concilio condemnatus erit, si iniuste voluerit ecclesiam retentare vel evocatus ad sacerdotale iudicium per contumaciam non adesse, seu ab illustribus viris praefectis praetorio Galliae atque Italiae auctoritate adhibita ad episcopale iudicium remittatur sive a proconsulibus vel vicariis accitus ad urbem Romam sub prosecutione perveniat, aut si in longinquiribus partibus alicuius ferocitas talis emerit, omnis eius causae dictio ad metropolitani in eadem provincia episcopi deducatur examen, vel si ipse metropolitanus est, Romam necessario vel ad eos, quos Romanus episcopus iudices dederit, sine relatione contendat, ita tamen ut, quicumque deieci sunt, ab eius tantum urbis finibus segregentur, in quibus fuerint sacerdotes. Mitius enim graviter meritis coercemus et sacrilegam pertinaciam lenius quam mereatur ulciscimur. Quod si vel metropolitani episcopi vel cuiuscumque alterius sacerdotis iniquitas suspectatur aut gratia, ad Romanum episcopum vel ad concilium quindecim finitimorum episcoporum accessito liceat provocare, modo ne post examen habitum, quod definitum fuerit, integretur.

Come si ricava dalla lettura della petizione del concilio, i vescovi mirano ad ottenere, nello specifico settore delle materie di esclusiva competenza ecclesiastica, un intervento imperiale destinato a rivestire di potere coercitivo una pronuncia che, di fatto, ne era priva. Più specificamente, lo scopo della richiesta sinodale era, anzitutto, quello di ottenere dall'imperatore ('... *quaesumus clementiam vestram* ...') un ordine di convocazione a Roma di fronte ai prefetti del pretorio o al vicario per chiunque, *condemnatus* dalla sentenza dello stesso vescovo Damaso e del sinodo, volesse illecitamente mantenersi nella chiesa ('... *atque iniuste voluerit ecclesiam retinere* ...') o per chi, convocato dal tribunale ecclesiastico ('... *vel vocatus a sacerdotali iudicio* ...'), rimanesse contumace ('... *per contumaciam non adesse* ...').

Nel caso in cui la controversia si fosse svolta '*in longinquiribus partibus*', l'imperatore avrebbe dovuto ordinare che la questione fosse sottoposta '*ad metropolitani examen*'. Qualora, infine, lo stesso condannato fosse un metropolitano, '*si ipse metropolitanus est*', egli avrebbe dovuto essere condotto, '*sine dilatione*', dal vescovo di Roma o di fronte ai giudici da lui delegati.

Quanto sopra, affinché i condannati non usurpino impudentemente ciò che è stato legittimamente loro tolto, '*ne rursus impudenter usurpent, quod iure sublatum sit*'.

²⁴ «Epistulae imperatorum pontificum aliorum inde ab a. CCCLXVII usque ad a. DLIII datae Avellana quae dicitur collectio», ed. O. GUENTHER, in «CSEL.», XXXV.13, Wien, 1895, p. 54 ss.

²⁵ La costituzione, priva di *scriptio*, reca nell'*inscriptio* i nomi degli imperatori Graziano e Valentiniano II: poiché Valente era morto il 9 agosto 378 nella battaglia di Adrianopoli (Amm., *r. gest.* 31.13.12) e Teodosio venne elevato alla porpora imperiale il 19 gennaio 379 a *Sirmium*, è da presumere che il provvedimento sia stato emanato in questo torno di tempo.

²⁶ Sulla carriera di Aquilino, *vicarius urbis Romae* tra la fine del 378 e l'inizio del 379, si veda CHASTAGNOL, *La Préfecture urbaine*, cit., p. 169, 387 e 464.

Naturalmente, prosegue il sinodo romano, qualora esista nei confronti del condannato anche solo il sospetto di un atteggiamento parziale od iniquo, egli dovrà poter presentare una *provocatio* direttamente ‘*ad Romanum episcopum vel ad concilium certe quindecim episcoporum finitimorum*’. Che se poi, anche a seguito di tale *provocatio*, egli risulterà giustamente escluso dalla comunità ecclesiale, ‘*sileat et quiescat*’.

Il provvedimento di Graziano accoglie, pressoché letteralmente, le istanze del sinodo romano ed impone (*volumus*), come aveva suggerito il concilio, che chiunque sia stato condannato ‘*iudicio Damasi, quod ille cum concilio quinque vel septem habuerit episcoporum, vel eorum qui catholici sint iudicio atque concilio*’ e voglia ugualmente rimanere nella comunità ecclesiastica (*‘si iniuste voluerit ecclesiam retentare*’), o chiunque ‘*evocatus ad sacerdotale iudicium per contumaciam non adesse*’, venga condotto al tribunale ecclesiastico dai prefetti del pretorio della Gallia e dell’Italia o sia comunque condotto a Roma dai proconsoli o dai vicari.

Conformemente a quanto richiesto dal sinodo, il provvedimento di Graziano prevede, inoltre, rigide modalità di convocazione avanti al vescovo metropolitano per il caso in cui ‘*in longinquioribus partibus ... ferocitas talis emerit*’ o l’invito a presentarsi avanti al vescovo di Roma o ai suoi delegati, per l’ipotesi che il vescovo recalcitrante fosse egli stesso metropolitano.

Anche la costituzione di Graziano prevede, infine, che, nel caso di sospetto di iniquità o parzialità, il condannato possa ‘*provocare ad Romanum episcopum vel ad concilium quindecim finitimorum episcoporum*’.

L’episodio qui segnalato ha suscitato, fin dall’inizio del secolo scorso, vivo interesse fra gli studiosi ed ha costituito oggetto di approfondite indagini da parte della dottrina²⁷, anche a motivo della complessità della fattispecie considerata nei due documenti, dai contorni non ben delineati.

Ai nostri fini, la vicenda di cui è traccia nei due testi esaminati, assume speciale rilevanza, poiché testimonia, per un verso, come la renitenza degli ecclesiastici a sottomettersi alle decisioni vescovili costituisse un fenomeno di cui gli organi religiosi erano frequentemente investiti; per altro verso, conferma la circostanza in base alla quale, per contenere gli episodi di vescovi recalcitranti alle decisioni sinodali, era chiamato a pronunciarsi ed a decidere il tribunale dell’Impero, mediante l’emanazione di provvedimenti di esclusione dalla comunità ecclesiale.

Si ha, così, la testuale conferma che le interferenze fra giurisdizione civile e giurisdizione ecclesiastica, anche in settori di esclusiva competenza religiosa, fossero frequenti e consolidate, quanto meno nella seconda metà del quarto secolo²⁸.

9. Solo in prosieguo di tempo, i rapporti fra le due sfere giurisdizionali costituirono oggetto di spe-

²⁷ Si vedano, in particolare, J. WITTIG, *Papst Damasus I. Quellenkritische Studien zu seiner Geschichte und Charakteristik*, Roma, 1902, p. 4 ss., E. CASPAR, *Kleine Beiträge zur älteren Papstgeschichte*, V. *Der Prozess des Papstes Damasus und die römisch-bischöfliche Gerichtsbarkeit*, in «ZKG.», XLVII, 1928, p. 178 ss., ID., *Geschichte des Papsttums von den Anfängen bis zur Höhe der Weltbererschaft: Römische Kirche und imperium romanum*, Tübingen, 1930, p. 290 ss., A. HOEPFFNER, *Les deux procès du Pape Damase*, in «REA.», L, 1948, p. 288 ss., A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602*, I, Oxford, 1964, trad. it. – *Il Tardo Impero Romano* –, Milano, 1973, I, p. 212, R. SORACI, *L’imperatore Valentiniano I*, Catania, 1971, p. 184 ss., DE GIOVANNI, *Chiesa e Stato nel Codice Teodosiano*, cit., p. 83 nt. 35, CIMMA, *Episcopalis audientia*, cit., p. 100 nt. 7, R. BRUNO SIOLA, *Proprietà secolare e proprietà ecclesiale nel pensiero di S. Ambrogio*, in «AAC.», IX, Napoli, 1993, p. 182 nt. 210, e CARON, *La competenza dell’episcopalis audientia*, cit., p. 272 ss. L’episodio è stato recentemente analizzato da K.M. GIRARDET in un denso articolo, pubblicato negli «Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana. XI Congresso Internazionale» (Napoli, 1996), dal titolo *Der Staat im Dienst der kirchlichen Gerichtsbarkeit*, (p. 265 ss.), ove ampia rassegna bibliografica. Dello stesso autore, si veda anche *Kaisergesicht und Bischofsgesicht. Studien zu den Anfängen des Donatistenstreites (313-315) und zum Prozess des Athanasius von Alexandrien (328-346)*, Bonn, 1975, p. 18 nt. 90 e p. 89 ss., e *Gericht über den Bischof von Rom. Ein Problem der kirchlichen und der staatlichen Justiz in der Spätantike*, in «AAC.», X, cit., p. 565 ss.

²⁸ Ritiene, al contrario, che il provvedimento di Graziano non abbia avuto alcuna rilevanza pratica, Ch. PIÉTRI, *Roma Christiana*, I, Roma, 1976, p. 748, ove riferimenti bibliografici. Per l’opinione contraria, GIRARDET, *Der Staat*, cit., p. 292 s., il quale ritiene di individuare nella Novella 17.3 di Valentiniano dell’anno 445 un’altra ipotesi di possibile intervento statale in materia esclusivamente religiosa. Per una possibile applicazione del provvedimento di Graziano alla metà del V secolo, si veda anche l’*epistula* 14 di Leone Magno, su cui si leggano le interessanti osservazioni di S. PIETRINI, *La lunga fortuna di un decreto di Graziano*, in questo stesso volume di «Atti».

cifici interventi imperiali. Con la *Novella* 123 dell'anno 546, infatti, le sentenze ecclesiastiche, nelle ipotesi in cui fosse coinvolto un religioso (*'si quis contra aliquem clericum aut monachum aut diaconissam aut monasterium aut ascetiam habet aliquam actionem'*), divennero ufficialmente oggetto di possibile riesame da parte dei tribunali laici. Contro la decisione vescovile, infatti, era espressamente ammesso l'appello al tribunale civile: la decisione del tribunale laico avrebbe acquistato il carattere delle definitività (*'... non liceat secundo in tali causa victo appellare ...'*) se confermativa dalla prima pronuncia (*'... si invenerit iudicium recte factum ...'*), mentre sarebbe stata oggetto di possibile nuovo gravame, secondo le regole ordinarie – *'secundum legum ordinem'* – in caso di difformità (*'... si vero iudicis sententia contraria fuerit his quae a deo amabili episcopo indicata sunt, tunc locum habere appellationem contra sententiam iudicis ...'*). Era questa, del resto, un'anticipazione della regola della «doppia conforme», che verrà adottata nella successiva normativa ecclesiastica ²⁹.

10. Un problema analogo può ravvisarsi nelle relazioni esistenti fra corti giudaiche e tribunali dell'Impero.

Particolare interesse riveste, in proposito, la costituzione di Graziano, Valentiniano e Teodosio, emanata nel 398, conservata in C. Th. 2.1.10 (= C.I. 1.9.8) ³⁰.

Il provvedimento imponeva agli ebrei di sottomettersi alla giurisdizione ordinaria per tutte le controversie che non avessero natura religiosa, ammettendo, per queste ultime, seppure implicitamente, la competenza delle autorità religiose giudaiche.

La costituzione, inoltre, riconosceva agli ebrei la facoltà di compromettere in arbitri, affidando la decisione alle stesse autorità religiose, anche le controversie in materia civile ³¹.

Tale normativa costituisce il frutto di una graduale evoluzione, potendosi, infatti, ricavare dalle indicazioni e dalle notizie contenute nel *corpus Filonianum* ³² che, nei secoli precedenti, i rapporti fra tribunali laici e corti giudaiche erano stati differentemente regolamentati nelle diverse parti dell'Impero: in particolare, mentre in Italia sarebbe stato ammesso un riesame della sentenza pronunciata da organi religiosi da parte di tribunali statali ³³, in Egitto, al contrario, i tribunali religiosi avrebbero emanato sentenze non soggette a riesame o ad impugnativa da parte di giudici civili ³⁴.

²⁹) PADOA SCHIOPPA, *Ricerche sull'appello*, I, cit., p. 42 nt. 104; G.P. SCAFFARDI, *Il c.d. appello per abuso*, in «Studi Parmensi», XXIX, 1986, p. 164 s.

³⁰) C.Th. 2.1.10 (= C.I. 1.9.8): *'Impp. Arcad(ius) et Honor(ius) AA. ad Eutybianum p(raefectum) p(raetorio). Iudaei Romano et communi iure viventes in his causis, quae non tam ad superstitionem eorum quam ad forum et leges ac iura pertinent, adeant sollemni more iudicia omnesque Romanis legibus inferant et excipiant actiones: postremo sub legibus nostris sint. Sane si qui per compromissum ad similitudinem arbitrorum apud Iudaeos vel patriarchas ex consensu partium in civili dumtaxat negotio putaverint litigandum, sortiri eorum iudicium iure publico non vetentur: eorum etiam sententias provinciarum iudices exequantur, tamquam ex sententia cognitoris arbitri fuerint adtributi. Dat. III Non. Feb. Constant(ino)p(oli) Honor(io) A. IIII et Eutybiano V.C. Cons.'.*

³¹) Sul contenuto della costituzione, si vedano, in particolare, SOLAZZI, *Ancora glossemi*, cit., p. 203 s.(= p. 47 s.), G. FERRARI DELLE SPADE, *Giurisdizione speciale ebraica nell'Impero romano-cristiano*, in «Scritti C. Ferrini», I, Milano, 1946, p. 239 ss. (ora in *Scritti giuridici*, III, Milano, 1956, p. 279 ss.), A.M. RABELLO, *Giustiniano, ebrei e samaritani: alla luce delle fonti storico letterarie, ecclesiastiche e giuridiche*, II, Milano, 1988, p. 751 ss., CIMMA, *L'episcopalis audientia*, cit., p. 87, e DE BONFILS, *«Omnes ad implenda munia teneantur»*, cit., p. 152 ss.

³²) Fil. Al., *Jos.* 43.50. Cfr., al riguardo, G. BARONE ADESI, *L'età della «Lex Dei»*, Napoli, 1992, p. 74 ss.

³³) G. FUCHS, *Where have all the Freedom Gone? On an Anomaly in the Jewish Grave-Inscriptions from Rome*, in «JJS», XXXV, 1984, p. 25 ss.

³⁴) S.L. GUTERMAN, *Religious Toleration and Persecution in Ancient Rome*, London, 1951, p. 133 ss.